



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 –

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. 21

Registro Generale n. 132

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 10-03-2020

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU
PASSAGGI E ACCESSI PEDONALI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Vimodrone necessita di portare ad esecuzione l'appalto avente ad oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire interventi di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali sul territorio del Comune di Vimodrone con lo scopo di consentire gli accessi ai luoghi pubblici anche a carrozzine o persone con limitate o assenti capacità deambulanti;

Dato atto come detti lavori risultino all'interno del piano delle opere pubbliche anno 2019 ed il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Geom. Daniele Menegatti;

Richiamata la propria determinazione registro generale n. 863 del 05/12/2019 con cui si è approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione di detti lavori che risulta essere composto dai seguenti elaborati e con cui si è assunta la determinazione a contrattare da cui risultano i seguenti elementi essenziali:

- All. A Relazione tecnica e quadro economico
- All. B Elenco prezzi
- All. C Computo metrico estimativo
- All. D Capitolato speciale d'appalto
- All. E Piano di sicurezza e coordinamento
- All. F Tavola di inquadramento aree di intervento principale
- All. G rampa disabili modelli e tipologie
- la forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni indicati nel progetto;
- i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente OG3 ed alla categoria scorporata a qualificazione obbligatoria riconducibile alla categoria OG1, il CPV è: 45233140-2;
- l'appalto è a misura;
- l'importo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro **85.146,79**. L'importo per i lavori **soggetto a ribasso è pari ad euro 83.646,79**. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 1.500,00. Ai sensi

dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad euro 22.355,60;

- la durata dell'esecuzione dei lavori è stimata in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori, secondo quanto più compiutamente indicato negli atti progettuali ed in particolare nel cronoprogramma e nel capitolato;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 si stabilisce di non procedere alla suddivisione in lotti, atteso che, per l'intervento di che trattasi, di importo e dimensioni molto limitate, una eventuale suddivisione in lotti risulterebbe tecnicamente non funzionale alla tipologia di opere da realizzare e complicherebbe la gestione del cantiere, comportando disagi ambientali, di sicurezza e di interferenze con le attività in essere;
- il codice CUP è il seguente: D13D19000240004;
- si è disposto di inserire l'applicazione della Clausola sociale, in particolare i concorrenti dovranno dichiarare l'accettazione della seguente clausola: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/02/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa;
- si è deciso, alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni, anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;
- L'ufficio di Direzione lavori, nominato con determinazione R.G. n. 751 del 11/11/2019 risulta così composto: direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, misura e contabilità dei lavori è Daniele Menegatti;
- per l'appalto di che trattasi, tenuto conto dell'importo, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non sussiste un interesse transfrontaliero;
- Per quanto concerne le offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse risulti non inferiore a dieci, si prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis e comma 8 dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso occorrerà prevedere che si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto occorrerà prevedere che risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia. Nel caso in cui non si possa procedere all'esclusione automatica delle offerte, occorrerà prevedere che in caso di applicazione di quanto disposto dall'articolo 97 commi 2 bis e 6 del D.lgs. n. 50/2016, si dovrà trasmettere al Rup le risultanze/graduatoria della procedura al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta, che sarà svolta dal Rup stesso e che poi riferirà dell'esito delle proprie valutazioni in apposito documento di referto. Occorrerà prevedere che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma Sintel qualora la medesima al momento di effettuazione dello stesso risulti aggiornata con i disposti degli atti di gara aggiornati alla normativa sopravvenuta. In mancanza, al calcolo si procederà off line mediante foglio di calcolo predisposto dal Settore Tecnico del Comune di Vimodrone. In ogni caso in caso di discordanza, prevarrà detto foglio di calcolo. Occorrerà prevedere che in caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

DATO ATTO come:

- per la scelta del soggetto cui affidare detto appalto, data anche l'urgenza di procedere, con la sopra citata determinazione R.G. n. 863 del 05/12/2019 si è deciso di attivare ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 così come successivamente modificato,

da ultimo con la legge n. 55/2019 previa valutazione di preventivi di offerta da acquisire da operatori economici precedentemente individuati dal Comune, da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. previa consultazione di n. 10 operatori economici individuati dal Rup dall'elenco telematico gestito da Aria S.p.a. secondo quanto indicato nella determinazione sopra citata e prevedendo quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza demandando la gestione della procedura all'Ufficio Comune operante come CUC;

- la procedura di affidamento, a seguito di determinazione dell'ufficio CUC R.G. n. del 940 del 13/12/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara, è stata svolta sul Mercato Elettronico della PA di Consip S.p.A., RDO n. 2475515 con invito ai n. 10 operatori economici sopra detti; la procedura è risultata deserta in quanto nessun operatore entro il termine di ricezione delle offerte del 13/01/2020 ha presentato il preventivo d'offerta;

VISTO l'esito negativo della procedura di affidamento svolta, in cui nessun operatore ha formulato offerta, si è operata una successiva informale indagine di mercato consultando altri operatori facenti parte dell'elenco telematico degli operatori economici del Comune di Vimodrone gestito da Aria S.p.A., al fine di verificare la disponibilità degli stessi a partecipare ad una procedura di affidamento ex articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e formulare il proprio preventivo d'offerta; a seguito di detta indagine sono stati individuati n. 3 operatori economici agli atti;

RITENUTO pertanto, mediante l'approvazione della presente determinazione avviare una nuova procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali per l'anno 2019 mantenendo fermi i medesimi elaborati progettuali approvati con la sopra citata determinazione registro generale n. 863 del 05/12/2019;

VISTO il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RILEVATO come il Rup ha verificato che per l'acquisizione di detti lavori non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune.

Ritenuto:

- ✓ per la scelta del soggetto cui affidare detto appalto, di operare ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. previa valutazione di preventivi di offerta, da acquisire da operatori economici precedentemente individuati dal Comune, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali. Si ritiene di attivare detta procedura ai sensi dell'articolo 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto detta procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico della stessa, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre la scelta di attivare una procedura ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 risulta anche appropriata se si considera che l'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- si stabilisce quale criterio il minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza sull'importo lavori.
- Si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, MEPA, di cui all'articolo 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/201, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che, relativamente ai Comuni, prevede che per le acquisizioni di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- ✓ **il fine** dell'appalto di esecuzione di lavori di che trattasi è quello di espletare delle opere che vanno nel senso di intervenire su alcuni passaggi e accessi pedonali stradali per consentire tali accessi anche a carrozzine o persone con limitate o assenti capacità deambulanti;
- ✓ **l'oggetto** e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali sopra indicati, tra cui il capitolato, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale. In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come: è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge; ci sarà la necessità, data l'urgenza sopra indicata e l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti, di procedere ad una consegna anticipata dell'appalto di detti lavori, nelle more della stipula del contratto, ed in tal caso si richiederà in sede di consegna dell'appalto all'appaltatore di produrre la garanzia e la polizza assicurativa nonché i piani della sicurezza operativi previsti dalla normativa e in mancanza, il Comune, procederà allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, e alla conseguente nuova aggiudicazione, procedendo altresì alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.21 del 10-03-2020 COMUNE DI VIMODRONE

dell'aggiudicazione all'ANAC per inserimento del dato nel casellario informatico, Altresì, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e procederà con l'incameramento della cauzione definitiva; data l'estrema urgenza sopra indicata, si dovrà assegnare nell'ambito della consultazione che sarà attivata un termine esiguo agli operatori che saranno consultati per effettuare la propria offerta, non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi, data la necessità di poter far partire i lavori con massima urgenza affinché questi ultimi possano concludersi quanto prima. A fronte di ciò, proprio per l'esiguità del termine assegnato, si ritiene di non richiedere la cauzione provvisoria, al fine di non pregiudicare la possibilità di partecipazione degli operatori economici, considerato altresì che la procedura che si vuole porre in essere, così come innovata dalla legge n. 55/2019, è una fattispecie diversa dalla procedura negoziata prevista nella previgente normativa ante legge n. 55/2019, trattandosi di un affidamento diretto mediato dalla valutazione di operatori, così come messo in luce dal Tar Sardegna Cagliari n. 212/2019 (uno fra i pochissimi che si è pronunciato per ora sull'argomento), per il quale non sembrano valere tutte le formalità applicabili alla procedura negoziata prevista originariamente dal codice degli appalti; in ossequio delle disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge; si ritiene necessario prevedere il sopralluogo obbligatorio per una maggior conoscibilità delle offerte.

- ✓ **la forma** che si adotterà per la formalizzazione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 è la scrittura privata con modalità elettronica costituita dal documento di stipula che sarà generato dal MEPA che assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Rup e si provvederà all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica e quindi della stipula del contratto. Il contratto concluso e composto dall'offerta dell'operatore economico affidatario e dal documento di accettazione del Rup è disciplinato dalle condizioni generali allegate al bando di abilitazione relativo alla prestazione oggetto del contratto e dalle condizioni particolari indicate dal Comune con spese a carico dell'affidatario e ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto sarà mediante contratto telematico su piattaforma Mepa/Consip,;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è la procedura prevista dall'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. previa valutazione di preventivi di offerta, da acquisire da operatori economici precedentemente individuati dal Comune, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al RUP del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato, dando atto come si sia provveduto alla chiusura del CIG relativo presso ANAC alla precedente procedura risultata deserta.

Rilevato, per quanto concerne il finanziamento della spesa complessiva, che il Q.E. è il seguente:

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.21 del 10-03-2020 COMUNE DI VIMODRONE

QUADRO ECONOMICO			
a1	importo lavori lordo	€	83.646,79
a2	sicurezza	€	1.500,00
A	<i>totale importo appalto</i>	€	85.146,79
b1	iva al 4%	€	3.405,87
b2	accordo bonario 3%	€	2.554,40
b3	incentivi 2%	€	1.702,94
B	<i>totale somme a disposizione</i>	€	7.663,21
Totale complessivo intervento		€	92.810,00

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

Rilevato come ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Viste:

- la delibera di C.C. n. 85 del 19/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento DUP 2020/2022;
- la delibera di C.C. n. 86 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di G.C. n.211 del 23/12/2019 di assegnazione delle dotazioni di competenza PEG triennio 2020-2022;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento di Organizzazione;

In esecuzione del decreto N. 06 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

- 1. Di approvare** il presente atto, quale determina a contrarre, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto di esecuzione dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali sul territorio del Comune di Vimodrone secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto definitivo esecutivo approvato con determinazione R.G. n. 863 del 05/12/2019 cui si opera integrale rinvio, da attuare ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. previa valutazione di preventivi di offerta, da acquisire da operatori economici precedentemente individuati dal Comune con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali, dando atto che gli operatori economici da consultare sono stati attinti dall'elenco fornitori telematico gestito da Aria S.p.A. ed a seguito di informale indagine di mercato hanno manifestato l'interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento.
- 2. Di dare atto** che gli elaborati progettuali facenti parte del progetto definitivo-esecutivo per eseguire i lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali sul territorio del Comune di Vimodrone, sono stati approvati con determinazione R.G. n. 863 del 05/12/2019 cui si opera integrale rinvio.
- 3. Di demandare** l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti, compresa la fase di assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che dopo al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata.
- 4.** Ai sensi del D.lgs. 50/2019 art. 113 comma 2, il gruppo di lavoro è stato nominato con determinazione n. 751 dell'11 novembre 2019;
- 5.** Di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con determinazione R.G. 863 del 05/12/2019 come segue:
 - Codice mecc. 0106202 cap. 2045.100.04 (Abbattimento Barriere Architettoniche – fin. OO.UU.) Euro 1.702,94 imp. n. 507/2020 (ex imp. 1131/2019);
 - Cod. mecc. 0106202 cap. 2045.100.04 (Abbattimento Barriere Architettoniche – fin. OO.UU.) Euro 77.619,17 imp. n. 508/2020 (ex imp. 1132/2019);
 - Cod. mecc. 0105202 cap. 2040.100.03 (Manutenzione Straordinaria Beni Patrimoniali – fin. OO.UU.) Euro 13.487,89 imp. n. 491/2020 (ex imp. 1133/2019);

di dare atto che gli impegni sopra richiesti sono coperti dai seguenti accertamenti di entrata:

- Cod. mecc. 4010299 cap. 0878.000.01 (Proventi dalle concessioni edilizia – oneri di urbanizzazione primaria) acc. n. 59/2019;
- Cod. mecc. 4010299 cap. 0878.000.02 (Proventi dalle concessioni edilizia – oneri di urbanizzazione secondaria) acc. n. 60/2019;

- Cod. mecc. 4010299 cap. 0878.000.03 (Proventi dalle concessioni edilizia – costo di costruzione)acc. n. 61/2019;
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione finanziaria è l'anno 2020.
7. **Di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 2.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
TENCONI CARLO